

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

L'ASSESSORE

“Istituzione Elenco dei Commissari”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze già attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e s.m. e i. in materia di ordinamento e di controlli sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) operanti nel territorio della Sicilia ed in particolare l'art. 1, che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e la tutela delle II.PP.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi, nonché la nomina di Commissari Straordinari;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35, recante “Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli Organi di amministrazione attiva e di controllo di Enti di diritto pubblico, in Organi di controllo e giurisdizionali”.

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” ;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e s.m. e i. recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";

VISTO l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 20 giugno 1997 n. 19 e s.m. e i. che ha stabilito i criteri per le nomine di competenza regionale;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.e i.;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO l'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 “Commissari straordinari delle IPAB”;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot.n.4389/7.10.11 del 15/02/2010 secondo il quale per le gestioni commissariali delle II.PP.A.B. non sono immediatamente applicabili i criteri per le nomine e le designazione di cui alla l.r. 20 giugno 1997, n.19;

VISTO il D.A. del 16 settembre 2010, con il quale è stato istituito l'Albo dei soggetti professionalmente idonei a rivestire l'incarico di Commissario Straordinario delle II.PP.A.B, regolamentando requisiti e modalità per l'iscrizione;

VISTO il D.A. del 2 aprile 2013, n. 386 con il quale è stato istituito l'Albo ed Elenco regionale dei soggetti idonei a rivestire l'incarico di Commissario Straordinario, di Commissario Provveditore e di Commissario ad acta delle II.PP.A.B., recante disposizioni che disciplinano requisiti e modalità di iscrizione dei soggetti idonei;

VISTO il D.A. n. 88/Gab del 24/09/2020 con il quale è istituito e approvato l'Avviso che detta le modalità per l'iscrizione all'Albo dei Commissari Straordinari, dei Commissari Provveditori, dei Commissari ad acta;

VISTO l'art.1 della Legge regionale n. 15 del 07/07/2020 “Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale”, che prevede: “I Commissari Straordinari degli Enti, Aziende, Agenzie ed altri organismi pubblici finanziati, vigilati o istituiti dalla Regione devono possedere i

medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina dei rispettivi organi titolari”;

VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Tecnica prot. n. 52066/V3 dal 30/12/2019, che detta le istruzioni operative riguardanti il conferimento di incarichi in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15 settembre 2022 con il quale l’On.le Nunzia Albano è stata nominata Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA la direttiva dell’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. n.803/Gab. del 22/02/2023 che, giusto parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot.n.4389/7.10.11 del 15/02/2010, dispone che la scelta dei Commissari a cui affidare gli incarichi deve essere valutata alla stregua dell’attività e della dimensione dell’Ente e che detta disposizioni in ordine all’iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei a ricoprire l’incarico di Commissario delle II.PP.A.B.;

D E C R E T A

ARTICOLO 1 ***Istituzione Elenco***

È istituito l’Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina di Commissario Straordinario, Commissario provveditore e Commissario ad Acta delle II.PP.A.B.

Per l’effetto dell’entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia del D.A. n.88 del 24/09/2020. I nominativi inseriti nell'albo di cui al D.A. n. 88/Gab del 24/09/2020 D.A. 385 sono trasferiti nell’istituito elenco di cui al comma 1, nelle rispettive sezioni.

ARTICOLO 2 ***Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei Commissari straordinari Commissario provveditore e Commissario ad Acta delle II.PP.A.B.***

SEZIONE A

Può essere iscritto nell’Elenco dei Commissari straordinari, Commissari provveditori e Commissari ad Acta delle II.PP.A.B il personale regionale in servizio o in quiescenza in possesso di titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato e dei medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina dei rispettivi organi titolari, come previsto dall’art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 15:

- Dirigenti;
- Funzionari con 5 anni di servizio;
- Istruttori direttivi con 5 anni di servizio, in possesso di laurea in materie economiche o giuridiche e di esperienza amministrativa, che abbiano svolto incarichi presso enti pubblici o privati;
- Istruttori con 5 anni di servizio, dipendenti del Dipartimento Famiglia e politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in possesso di titolo di studio adeguato e che abbiano svolto incarichi presso enti pubblici o privati;
- Dipendenti con 5 anni di servizio, muniti di laurea in materie giuridiche o economiche e che abbiano svolto incarichi professionali presso enti pubblici o privati, società, studi professionali per almeno 5 anni.

Sezione B

Possono essere iscritti nell’Elenco dei Commissari straordinari, i soggetti esterni all’Amministrazione regionale in possesso dei requisiti prescritti dall’art.3 della l.r. 20 giugno 1997, n.19:

a) titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato;

b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.

Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente o assessore di provincia regionale, di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.

ARTICOLO 3

Incompatibilità e limiti agli incarichi

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco:

- a) Soggetti che versano nelle condizioni di inconfiribilità di cui agli articoli 3, 4, 7 del d.lgs. 8 aprile 2013, n.39
- b) i soggetti che versano nelle condizioni di incompatibilità cui agli articoli 9, 11, 12, 13 del d.lgs. 8 aprile 2013, n.39
- c) i dipendenti che rivestano più di due incarichi.
- d) i soggetti che versano nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i., avendo dato causa con la loro condotta allo scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, limitatamente ad un periodo di cinque anni dal provvedimento definitivo che ne abbia dichiarato l'incandidabilità.
- e) i dipendenti della Regione o in quiescenza i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.

2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.

3. La nomina e' inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità' non sia cessata.

4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità' successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

ARTICOLO 4

Modalità di iscrizione nell'Elenco

Per l'iscrizione nell'Elenco gli interessati devono presentare apposita istanza al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, via Trinacria, n. 34/36, Palermo, o a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it, come da modello allegato.

Nella domanda il richiedente deve attestare sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. Dati anagrafici completi
2. Domicilio ed ogni altro eventuale recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica
3. Ufficio regionale di appartenenza ed anzianità di servizio nella categoria
4. Titolo di studio
5. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere riportato condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare il capo di imputazione)
6. Di non versare nelle condizioni previste all'art. 4, comma 1 lettera a) e b) del presente decreto;
7. Curriculum vitae attestante il titolo di studio, i requisiti culturali posseduti e le attività lavorative svolte che comprovino l'esperienza professionale maturata
8. Specificare se personale in servizio o in quiescenza

ARTICOLO 5
Modalità di tenuta dell'Elenco

All'iscrizione e aggiornamento dell'Elenco provvede il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso.

L'inserimento nell'Elenco è effettuato in stretto ordine alfabetico.

L'iscrizione all'Elenco è subordinata al positivo apprezzamento da parte dell'Amministrazione competente dell'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico in relazione a requisiti previsti per l'iscrizione.

I soggetti iscritti nell'Elenco hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente, entro 30 giorni, ogni successiva variazione dei dati comunicati nella domanda di iscrizione, con le modalità richieste per la presentazione della stessa.

L'Elenco è soggetto a revisione triennale.

L'Elenco aggiornato è pubblicato nel sito del Dipartimento.

ARTICOLO 6
Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di commissario straordinario delle II.PP.A.B. ai soggetti di cui all'art. 2 è conferito dall'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
2. Gli incarichi sono conferiti ai soggetti iscritti nell'Elenco secondo le esigenze connesse ai compiti da espletare, osservando, per quanto possibile, criteri di rotazione.
3. Preliminarmente al loro insediamento i soggetti incaricati devono attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti, nonché di non versare nelle condizioni previste all'art. 3.

ARTICOLO 7
Commissario provveditore

1. In caso di accertate, gravi disfunzioni dei servizi e dell'organizzazione dell'ente, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.
2. Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.
3. Possono essere nominati commissari-provveditori i dipendenti, in servizio, scelti dall'Elenco, che siano in possesso della particolare qualificazione richiesta dalla natura dell'incarico.
4. L'Assessore, con proprio decreto, determinerà l'emolumento da attribuire al commissario-provveditore, secondo la normativa vigente.
5. L'emolumento resta a carico dell'ente interessato.

ARTICOLO 8
Commissario ad acta

1. Qualora gli organi dell'IPAB omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro un congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a mezzo di un commissario, scelto tra i soggetti iscritti nell'Elenco, in servizio presso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, la cui durata in carica non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.
2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni; termini inferiori possono essere assegnati per motivi di urgenza.

3. Al commissario ad acta compete il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e nei limiti della vigente normativa con oneri a carico dell'ente inadempiente.

ARTICOLO 9

Cause di cancellazione dall'Elenco

1. Sono cause di cancellazione dall'Elenco;

- a) l'apposita richiesta dell'iscritto, da inoltrare con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo;
- b) la rinuncia a due incarichi conferiti salva, in caso di fondata giustificazione, diversa valutazione del dipartimento competente;
- c) in caso di gravi negligenze nell'espletamento dell'incarico, previo accertamento e provvedimento finale;
- d) il venir meno di requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato secondo la normativa vigente.

L'Assessore
On.le Nunzia Albano